

CRISI D'IMPRESA**Composizione negoziata: un'opportunità in più per le imprese sotto soglia**

di Francesca Dal Porto

Master di specializzazione

LA GESTIONE DELLA CRISI D'IMPRESA DOPO L'INTRODUZIONE DEL NUOVO CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio![accedi al sito >](#)

La L. 3/2012 disciplina i **procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento** e di liquidazione del patrimonio, per tutte quelle realtà imprenditoriali (oltre che per i consumatori e per i professionisti) che **non sono assoggettabili alle procedure concorsuali** perché sotto soglia.

Ricordiamo, infatti, che l'[articolo 1, comma 2, L.F.](#) detta una serie di **requisiti dimensionali**, il cui possesso congiunto comporta, per le relative imprese, la **non assoggettabilità alle procedure concorsuali** di cui alla Legge Fallimentare.

In particolare:

- aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento (o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore), un **attivo patrimoniale** complessivo **annuo** non superiore ad **euro 300.000**;
- aver realizzato, nei **tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento** (o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore), **ricavi lordi** per un ammontare complessivo **annuo** non superiore ad **euro 200.000**;
- avere un ammontare di **debiti** anche non scaduti **non superiore ad euro 500.000**.

Per questi soggetti, che si trovino in una situazione di **perdurante squilibrio** tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, la L. 3/2012, aggiornata con la L. 176/2020, ha previsto la possibilità di ricorrere **all'accordo di ristrutturazione dei debiti**, da presentare ai propri creditori.

L'[articolo 7, comma 1, L. 3/2012](#) ne individua i **presupposti di ammissibilità** e l'[articolo 8](#) della stessa Legge i **contenuti**.

Nella presentazione di tale accordo, ruolo centrale è rivestito **dall'organismo di composizione della crisi**, che ha il compito, una volta incaricato, di assistere l'imprenditore.

Nel caso in cui la procedura vada a buon fine, ossia quando l'accordo proposto sia accettato da creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti, si arriva all'**omologazione** dello stesso, ex [articolo 12 L. 3/2012](#). In questo caso, l'accordo diventa **obbligatorio** per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità della proposta.

Si ricorda che la **L. 3/2012** prevede altresì la possibilità di chiedere la **liquidazione dei beni** ex [articolo 14-ter L. 3/2012](#).

Il **Codice della Crisi di impresa e dell'insolvenza** di cui al **D.Lgs. 14/2019**, rivisto alla luce del correttivo di cui al **D.Lgs. 147/2020**, contiene una **parte dedicata alle procedure di composizione della crisi da sovradebitamento**, agli articoli 65 e ss. .

Il Codice, rispetto alla L. 3/2012, prevede **due percorsi nettamente differenti** a seconda che il sovradebitamento sia relativo ad un **consumatore** o ad un **soggetto imprenditore** sotto soglia.

In quest'ultimo caso, in particolare, è prevista la procedura del **concordato minore** ex [articolo 74](#) e ss..

La proposta di **concordato minore** può essere avanzata ai creditori quando consente di proseguire l'attività imprenditoriale o professionale. In caso diverso, il concordato minore può essere proposto esclusivamente quando è previsto **l'apporto di risorse esterne** che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori.

La **proposta di concordato minore** ha **contenuto libero**, indica in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovradebitamento e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti attraverso qualsiasi forma, nonché la **eventuale suddivisione dei creditori in classi**.

Anche in questo caso un ruolo fondamentale è svolto dall'OCC.

Il concordato minore è approvato dai creditori che rappresentano la **maggioranza dei crediti ammessi al voto**. Quando un **unico creditore** è titolare di **crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto**, il concordato minore è approvato se, oltre alla maggioranza dei crediti, ha riportato la **maggioranza per teste dei voti** espressi dai creditori ammessi al voto. In caso di approvazione, si arriva all'**omologazione** del concordato.

Ad oggi, però, il **Codice della Crisi di impresa e dell'insolvenza**, per buona parte, **non è entrato in vigore**: se si eccettuano alcuni articoli che sono subito entrati in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione in GU del D.Lgs. 14/2019, per il resto era prevista l'entrata in vigore al 01.09.2021.

Con l'intervento del D.L. 118/2021, convertito con la L. 147/2021, è stato previsto uno **slittamento al 16.05.2022** e, per il titolo II della parte prima (strumenti di allerta) addirittura al **31.12.2023**.

Con lo stesso D.L. 118/2021 tuttavia sono state previste **nuove e significative misure anche per i soggetti imprenditori sotto soglia che si trovino in difficoltà.**

In particolare, l'[articolo 17 D.L. 118/2021](#) prevede che l'imprenditore commerciale sotto soglia e anche quello agricolo, che si trovino in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico – finanziario che rendano probabile la crisi o l'insolvenza, possano **avviare la nuova procedura della composizione negoziata d'impresa**, quando risulti ragionevolmente perseguitibile il risanamento dell'impresa.

L'articolo in questione, come tutto il Decreto Legge, è **già in vigore** e quindi è già possibile procedere in tal senso.

La procedura di **composizione negoziata** viene ad essere una **opportunità in più per le imprese sotto soglia con le caratteristiche suddette**. Le stesse, infatti, **non potendo utilizzare l'istituto del concordato minore (non in vigore)**, prima di provare l'istituto dell'accordo di ristrutturazione di cui alla L. 3/2012, possono cercare di percorrere tale strada, che ha il **vantaggio** di essere piuttosto **celere, extragiudiziale** (in quanto l'intervento dell'esperto incaricato non presuppone, se non in determinati casi, l'intervento del Tribunale) e di aprire la strada a varie opportunità ed, eventualmente, anche alla possibilità del **concordato semplificato**.

Quando, attraverso la composizione negoziata, è individuata una **soluzione idonea al superamento della situazione di difficoltà**, le parti possono infatti alternativamente:

- **concludere un contratto privo di effetti nei confronti dei terzi**, idoneo ad assicurare la continuità aziendale o con il contenuto dell'[articolo 182-octies L.F.](#);
- **concludere un accordo sottoscritto dall'imprenditore**, dai creditori e dall'esperto, idoneo a **produrre gli effetti di cui all'[articolo 67, comma 3, lettera d](#)**, L.F. (senza attestazione);
- proporre **l'accordo di ristrutturazione dei debiti ex [articolo 7 L. 3/2012](#)**;
- chiedere la **liquidazione dei beni ex [articolo 14-ter L. 3/2012](#)**;
- proporre la **domanda di concordato semplificato ex [articolo 18 D.L. 118/2021](#)**.

In ogni caso, se all'esito delle trattative **non è possibile raggiungere un accordo**, l'imprenditore sotto soglia può sempre accedere ad una delle **procedure di cui alla L. 3/2012**.